

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

ART.1 - (Principi ispiratori)

L'Amministrazione Comunale ispira la propria azione nel settore del volontariato in direzione:

- della promozione dell'associazionismo a fini di volontariato, mettendo a disposizione la propria struttura e le necessarie risorse per favorire la creazione od insediamento di autonome organizzazioni che operino nel settore;
- del riconoscimento del volontariato singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento.

ART. 2 - (Definizione di Volontario)

In conformità agli articoli 1 e 2 della legge Nazionale n. 266/91 e art. 1 della legge Regionale n. 38/94 il Volontariato viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni e organizzazioni a favore della comunità.

Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

ART. 3 - (Finalità del Volontariato)

Le finalità del Volontariato di cui al presente regolamento sono le seguenti:

- a) finalità di carattere sociale tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative ad interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) finalità di carattere ambientale relative alla tutela ed al miglioramento del territorio, e dell'ambiente urbano, alla protezione del paesaggio e della natura;
- c) finalità di carattere culturale relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive.

In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

ART. 4 - (Istituzione dell'Albo Comunale)

Si istituisce l'Albo Comunale dei Volontari articolato in tre sezioni:

- area sociale;
- area ambientale;
- area culturale.

ART. 5 - (Rapporti tra volontari e Comune)

I rapporti tra i volontari iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo ed il Comune sono improntati all'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, o gruppi di volontari, su progetti specifici predisposti attraverso delle schede lavoro da presentare al competente responsabile di servizio designato.

ART. 6 - (Modalità di iscrizione all'Albo Comunale)

Possono iscriversi all'Albo Comunale di cui al precedente articolo i singoli cittadini e/o gruppi nonché associazioni che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco utilizzando specifica modulistica nella quale dovranno essere indicate le aree di interesse per le quali si vuole prestare il servizio e le specifiche competenze lavorative. I cittadini minorenni potranno iscriversi solo previo assenso dei genitori.

ART. 7 - (Aggiornamento dell'Albo)

L'Albo viene aggiornato annualmente dal competente Responsabile di Settore.

ART. 8 - (Causa di decadenza dall'iscrizione all'Albo Comunale)

La cancellazione dall'Albo avviene:

- su richiesta dell'interessato;
- d'ufficio, per comportamenti in contrasto con le finalità definite negli art. 2 e 3 del presente regolamento.

ART. 9 - (Utilizzo delle risorse)

E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo Comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

Nell'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 5 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).

ART. 10 - (Copertura assicurativa e norme sulla sicurezza)

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare gli iscritti all'Albo Comunale che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, qualora ne ricorra la necessità, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima. Ai volontari verrà applicata la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.